

Libero Consorzio Comunale di Trapani

EX ART. 1 L.R. N.15 DEL 4/8/2015

già



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione n. 19 /C

Oggetto: Razionalizzazione anno 2018 delle partecipazioni possedute al 31/12/2017, ai sensi del comma 11 dell'art. 26 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

L'anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di dicembre alle ore 15:00 in
Trapani Via Garibaldi, 89 nei locali della sede di Palazzo Riccio di Morana

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Raimondo Cerami

nominato con D.P.R.S. n.501/Gab del 13/01/2017; **prorogato** con D.P.R.S. n.521/Gab del 28/02/2017; **rinnovato** nell'incarico di Commissario Straordinario per la gestione del Libero Consorzio Comunale di Trapani, già Provincia Regionale di Trapani, *per l'esercizio delle funzioni esercitate dalle ex Province Regionali* con D.P.R.S. n.506/GAB del 02/01/2018; **prorogato** con successivo D.P.R.S. n.521/Gab del 30/01/2018 "*nelle more dell'insediamento degli organi e degli enti di area vasta e comunque non oltre il 30 giugno 2018*"; **prorogato** con successivo D.P.R.S. n.578/Gab del 02/07/2018 "*fino al 30/09/2018*"; **prorogato** con successivo D.P.R.S. n.596/Gab del 26/09/2018, *senza soluzione di continuità, "nelle more dell'insediamento degli organi dei Liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani e comunque non oltre il 31 dicembre 2018"*;

con la partecipazione del Segretario Generale del Libero Consorzio Comunale di Trapani **Dott. Giuseppe Scalisi**;

vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL.;

visto il vigente Statuto della Provincia Regionale di Trapani, ora Libero Consorzio Comunale di Trapani ed in particolare l'art. 16 bis "Competenze del Consiglio";

vista l'allegata proposta di deliberazione, pari oggetto, del 3° Settore, Servizio "Personale – Gestione Giuridica – Società Partecipate" di questo Libero Consorzio Comunale di Trapani;

visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta espressi, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii.:

- in ordine alla regolarità tecnica FAVOREVOLE dal Dirigente del Settore "Servizi finanziari, economato, Provveditorato, Risorse Umane e Società Partecipate";
- in ordine alla regolarità contabile si prescinde in quanto il presente provvedimento non comporta aspetti di natura economico- finanziaria;

visto il parere FAVOREVOLE espresso in data 29/11/2018 dal Collegio dei Revisori dei Conti con nota prot. n. 131/18 del 29-11-2018.

assunti i poteri del Consiglio Provinciale, oggi del Libero Consorzio Comunale di Trapani;

ritenuto di provvedere in merito;

Allegato alla Delibera Commissariale n. 19/c del 4 DIC 2018

Il Segretario Generale

Il Commissario Straordinario

Libero Consorzio Comunale di Trapani

EX ART. 1 L.R. N.15 DEL 4/8/2015

già PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Settore 3° "Servizi finanziari, economato, provveditorato, risorse umane e società partecipate"

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Il sottoscritto Dirigente del 3° Settore "Bilancio, finanze, organizzazione e pianificazione generale, economato e provveditorato", sulla base di quanto predisposto dal Responsabile del Procedimento Dott. Bartolomeo Anelli, che parimenti sottoscrive in calce, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obblighi di astensione ai sensi del D.P.R. n. 62/2012 e del codice di comportamento interno, avendo verificato altresì che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrano in situazioni analoghe, formula con riferimento all'argomento oggettivato, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l. r. n. 10/91, la proposta di deliberazione intestata e dispositivamente riferita al Consiglio Provinciale, che qui si riporta in forma integrale:

Oggetto: Razionalizzazione anno 2018 delle partecipazioni possedute al 31/12/2017, ai sensi del comma 11 dell'art. 26 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

PREMESSO CHE la Provincia Regionale di Trapani - oggi Libero Consorzio Comunale, giusta L.R. 24 marzo 2014, n. 8 - nell'ambito delle funzioni conferite dalle leggi regionali del 6 marzo 1986, n. 9 e del 12 agosto 1989, n. 17 (servizi sociali e culturali, sviluppo economico, organizzazione del territorio e tutela dell'ambiente), ha aderito, nel tempo, ad associazioni, consorzi e società di capitali ritenute necessarie per il miglioramento e lo sviluppo economico e sociale del territorio provinciale amministrato;

VISTO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

DATO ATTO CHE con Deliberazione n. 3/C del 15/3/2017 si è provveduto ad approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Libero Consorzio Comunale di Trapani alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da "Relazione Tecnica" allegato sub A) alla stessa, verificando di non dover procedere all'alienazione, all'aggregazione mediante fusione, alla liquidazione delle partecipazioni in atto possedute, per le motivazioni in essa specificate;

TENUTO CONTO CHE:

con nota prot. n. 10772 del 24/3/2017 si è provveduto, al fine dell'adempimento previsto dal comma 3, dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, a trasmettere alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti la predetta Deliberazione n. 3/C del 15/3/2017;

con nota prot. n. 10783 del 24/3/2017 si è provveduto a trasmettere la predetta deliberazione a tutte le partecipate;

CONSIDERATO CHE quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), è stato integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

CONSIDERATO CHE: ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) *"Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*;

ATTESO CHE:

l'amministrazione pubblica, fermo restando quanto sopra indicato, **può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.** di seguito elencate:

<<a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016>>;

– ovvero, *"Al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

CONSIDERATO altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente pubblico non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

VISTA la Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR, adunanza del 19 luglio 2017, della Sezione delle autonomie della Corte dei Conti, con la quale la Corte medesima ha adottato le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 24, D. Lgs. n. 175/2016;

DATO ATTO CHE il provvedimento di ricognizione da parte degli Enti territoriali costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge n. 190/2014;

PRESO ATTO del contenuto della mail del 4 luglio 2017, ricevuta dal Supporto Tematico Patrimonio del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) che, in ordine ad un quesito posto dal Servizio Partecipate, ha individuato quale oggetto di rilevazione straordinaria tutte le società di capitali e di persone, con esclusione dei Consorzi.

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RILEVATO CHE

per effetto dell'art. 24 T.U.S.P. (modificato rispetto all'originaria scadenza del 23 marzo 2017), entro il 30 settembre 2017 questo Ente ha provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, al fine di individuare quelle che dovevano essere alienate;

DATO ATTO CHE

con Deliberazione Commissariale n. 19/C del 27/9/2017, a modifica ed integrazione della deliberazione n. 3/C del 15/3/2017, si è provveduto ad effettuare la predetta ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, dando atto di non dover procedere all'alienazione, all'aggregazione mediante fusione, alla liquidazione delle partecipazioni in atto possedute, per le motivazioni specificate sia nel corpo della presente deliberazione, sia nel dettaglio della citata "Relazione Tecnica" allegato A) e del modello standard allegato B);

VISTO quanto sancito dal comma 11 dell'art. 26 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 che prevede:

<< Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017>>.

DATO ATTO CHE:

alla data del 31 dicembre 2017 le società direttamente partecipate dal Libero Consorzio Comunale di Trapani – esclusi i Consorzi – non possedendo partecipazioni indirette, erano le seguenti:

PARTECIPAZIONI OBBLIGATORIE IN FORZA DI NORME DI LEGGE SENZA POSIZIONE DI CONTROLLO GIA' IN LIQUIDAZIONE

- 1) **BELICE AMBIENTE s.p.a. in liquidazione** (Gestione integrata dei rifiuti dell'Ambito Territoriale Ottimale TP1, come individuato con ordinanza del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti in Sicilia, n. 280 del 19/04/2001), **il Tribunale di Sciacca, con Sentenza n. 12/16 del 19/12/2016, ha dichiarato il fallimento della società;**
- 2) **TERRA DEI FENICI s.p.a. in liquidazione** (Gestione integrata dei rifiuti dell'Ambito Territoriale Ottimale TP1, come individuato con ordinanza del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti in Sicilia, n. 280 del 19/04/2001);

PARTECIPAZIONI OBBLIGATORIE IN FORZA DI NORME DI LEGGE SENZA POSIZIONE DI CONTROLLO IN ATTIVITA'

- 1) **SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI – TRAPANI PROVINCIA NORD - Società Consortile per Azioni** (Gestione integrata dei rifiuti. Società prevista e regolamentata da specifica disposizione normativa L.R. 9/2010 e ss. mm. e ii.);
- 2) **SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI – TRAPANI PROVINCIA SUD - Società Consortile per Azioni** (Gestione integrata dei rifiuti. Società prevista e regolamentata da specifica disposizione normativa (L.R. 9/2010 e ss. mm. e ii.);

PARTECIPAZIONI NON OBBLIGATORIE GIA' IN LIQUIDAZIONE

- 1) **EUROBIC DEL MEDITERRANEO soc. consortile p. a. in liquidazione;**

PARTECIPAZIONI STRATEGICHE EX L.R. 15/2015

- 1) **SOCIETA' PER LA GESTIONE DELL'AEROPORTO DI PANTELLERIA, in sigla G.A.P. s. p. a.;**

PARTECIPAZIONI NON OBBLIGATORIE IN ATTIVITA'

- 1) **FUNIERICE SERVICE S.r.l.;**

TENUTO CONTO CHE

devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – **le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:**

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

VERIFICATO che in base a quanto specificato nella Relazione Tecnica, allegata sub A) quale parte integrante del presente provvedimento, **non sussistono motivazioni per l'alienazione delle sopraindicate partecipazioni, né per la messa in liquidazione delle stesse**, per le seguenti motivazioni:

- **TERRA DEI FENICI s.p.a. in liquidazione** - in quanto l'assemblea straordinaria dei soci, in data 27/1/2011, ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione, tutt'ora in corso, della società ai sensi dell'art. 19, comma 1, della L.R. 8 aprile 2010;
- **BELICE AMBIENTE s.p.a. in liquidazione** - in quanto l'assemblea straordinaria dei soci, in data 27/1/2011, ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società ai sensi dell'art. 19, comma 1, della L.R. 8 aprile 2010 – il Tribunale di Sciacca, con sentenza n. 12/16 del 19/12/2016, ha dichiarato il fallimento tutt'ora in corso;

- **EUROBIC DEL MEDITERRANEO** soc. consortile p. a. in liquidazione – disposto lo scioglimento per avvenuta riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale disposta dal Tribunale di Trapani con provvedimento n. 1118/2006 del 29/3/2007 – con nota prot. n. 23653 del 17/7/2017 è stato richiesto, al Conservatore del Registro delle Imprese c/o C.C.I.A.A. di Trapani, di conoscere i tempi di avvio dell'iter relativo alla cancellazione d'ufficio dal RR. II., sancita dal comma 9 dell'art. 20 del D.Lgs. 19/8/2016, n. 175 e ss. mm. e ii., della società medesima che, fino ad oggi, non ha approvato alcun bilancio successivo a quello dell'esercizio 2005;
- **SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI – TRAPANI PROVINCIA NORD** - Società Consortile per Azioni - rientra tra quelle obbligatorie per legge della Regione Siciliana (L.R. 9/2010 e ss. mm. e ii.);
- **SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI – TRAPANI PROVINCIA SUD** - Società Consortile per Azioni - rientra tra quelle obbligatorie per legge della Regione Siciliana (L.R. 9/2010 e ss. mm. e ii.);
- **SOCIETA' PER LA GESTIONE DELL'AEROPORTO DI PANTELLERIA**, in sigla G.A.P. s. p. a. – individuata tra quelle da considerarsi strategiche, quindi da mantenere, ai sensi del 4° comma dell'art. 40 della L.R. 4 agosto 2015, n. 15;
- **FUNIERICE SERVICE S.r.l.** - rientra nella fattispecie prevista dell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016 (produzione di un servizio di interesse generale) ed il Libero Consorzio Comunale di Trapani, socio al 50% con il Comune di Erice che detiene l'ulteriore 50%, affitta alla società la struttura funiviaria (non utilizzabile per finalità diverse) e le relative pertinenze, rientranti nel suo patrimonio disponibile;

RICHIAMATO:

- il Piano Operativo di Razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3/C del 30 marzo 2015, da cui si evince che le società e i consorzi partecipati, esclusi quelli già in liquidazione, non rientrano nei criteri di cui alle lettere a), b), c), d) ed e del comma 611, art. 1 della legge n. 190/2014;
- la “Relazione sui risultati conseguiti” e la “Scheda Tecnica”, ai sensi del comma 612 dell'art. 1 della legge n. 190/2014, con le prescrizioni di cui alla Deliberazione n. 61/2016 della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti, adottati con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3/C del 30 marzo 2016, della quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2, del T.U.S.P.;

DATO ATTO:

-che il presente provvedimento è stato predisposto in conformità ai modelli forniti con la nota prot. n. 13266 del 16/04/2015 dell'Ufficio di Staff e ss.mm.;

-del rispetto delle prescrizioni di cui al P.T.P.C. adottato dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta con Deliberazione n. 13 del 29/01/2018, e in particolare del punto 1.11 "Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione, comuni a tutti gli uffici", con evidenza anche:

a) rispetto dell'iter procedurale ed in particolare del rispetto dei del procedimento ai sensi di legge e come procedimento comunicati e pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente";

b) rispetto nei procedimenti dell'ordine cronologico della data di protocollo dell'istanza e dell'iniziativa di parte, (ai sensi dell'art.1e 6 del regolamento sul Procedimento Amministrativo);

c) l'inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti dalla legge;

DATO ATTO CHE:

- ai fini dell'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativo e contabile sono state effettuate le dovute verifiche ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. con le seguenti risultanze:

- il presente provvedimento comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente, di cui non è possibile la quantificazione;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 10/01/2018, assunti i poteri della Giunta con la quale si è stabilito di autorizzare l'esercizio provvisorio 2018, al fine di garantire il rispetto degli equilibri di bilancio;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO l'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012;

VISTO il regolamento dei controlli interni, approvato il 22/08/13 con deliberazione del Commissario straordinario n. 6/C, assunti i poteri del Consiglio Provinciale;

VISTO il regolamento sui controlli delle società partecipate, approvato il 22/08/13 con deliberazione del Commissario straordinario n. 6/C, assunti i poteri del Consiglio Provinciale e modificato ed integrato il 27//11/2015 con deliberazione del Commissario straordinario n. 26/C, assunti i poteri del Consiglio Provinciale;

PROPONE

Per quanto sin qui esposto, che si intende richiamato:

- 1) di approvare la razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute dal Libero Consorzio Comunale di Trapani, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017, accertandole come da “Relazione Tecnica” allegato sub A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare la ricognizione e relativi esiti contenuti nel modello standard allegato alla Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR, adunanza del 19 luglio 2017, della Sezione delle autonomie della Corte dei Conti, allegato sub B) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di non dover procedere all’alienazione, all’aggregazione mediante fusione, alla liquidazione delle partecipazioni in atto possedute, per le motivazioni specificate sia nel corpo della presente deliberazione, sia nel dettaglio della citata “Relazione Tecnica” allegato A) e del modello standard allegato B);
- 4) che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Libero Consorzio Comunale di Trapani;
- 5) che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato con le modalità di cui all’art. 17 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11/8/2014, n. 114, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii., tenuto conto di quanto indicato dall’art. 21 del Decreto correttivo;
- 6) che copia della presente deliberazione sia inviata alla Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Regione Siciliana – via Notarbartolo n. 8, Palermo con le modalità indicate dall’art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall’art. 21 del Decreto correttivo;
- 7) di pubblicare la presente deliberazione con la “Relazione Tecnica” allegato sub A) e con il modello standard allegato sub B) sul sito “Amministrazione Trasparente” (Enti controllati – Piano operativo di razionalizzazione delle società ecc.), costituendo, detta pubblicazione, obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del procedimento
(Dott. Bartolomeo Anelli)



Il Dirigente del 3° Settore
(Dott. Giuseppe Scalisi)



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere

- La presente proposta **non necessita** di parere di regolarità tecnica in quanto trattasi di mero atto d'indirizzo che non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Data _____ Il Dirigente _____

- FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data 16/11/2018 Il Dirigente 

- NON FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica per la motivazione indicata con nota n. ____ del _____, che si allega alla presente proposta di deliberazione.

Data _____ Il Dirigente _____

1. Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e determina:

- Spesa per €
 riduzione di entrata per € _____
 di cui non è possibile la quantificazione

Data _____ Il Dirigente _____

Il presente provvedimento comporta riflessi indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente o sul patrimonio dell'Ente:

- vengono stimati in €
 di cui non è possibile la quantificazione.

Data 16/11/2018 Il Dirigente 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE


ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere

- Non dovuto** in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Data _____ Il Dirigente _____

- FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile

Data 16/11/2018 Il Dirigente 

- NON FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile e non si appone l'attestazione della copertura finanziaria per la motivazione indicata con nota n. ____ del _____, che si allega alla presente proposta di deliberazione.

Data _____ Il Dirigente _____

- si attesta la copertura finanziaria (art. 151 comma 4, D.Lgs. 267/2000)

- si attesta l'avvenuta registrazione della seguente prenotazione di impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Pre-Imp.	Intervento
.....	€ _____	_____	____/____	_____

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente prenotazione di minore di entrata :

Descrizione	Importo	Capitolo	Pre-Acc.	Risorsa
.....	€ _____	_____	____/____	_____

Data _____ Il Dirigente _____


si verifica, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti al presente atto con le regole di finanza pubblica.

Data _____ Il Dirigente _____

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa ed allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, 2° comma della l. r. n. 44/91.

Il Segretario Generale


(Dott. Giuseppe Scalisi)



Il Commissario Straordinario


(Dott. Raimondo Cerami)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, è stata - sarà pubblicata

all'Albo Provinciale dal 05-12-2018

al 29-12-2018

IL SEGRETARIO GENERALE